

EDITORIALI

Euroconference In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata del 27 settembre

di Lucia Recchioni, Sergio Pellegrino



La **54esima puntata** di Euroconference In Diretta si è aperta, come di consueto, con la sessione **“aggiornamento”**, nell’ambito della quale sono state richiamate le novità della **scorsa settimana**.

La sessione **“adempimenti e scadenze”** è stata poi dedicata all’**esonero contributivo** per i professionisti iscritti alle **Casse private**, mentre nell’ambito della sessione **“Caso operativo”** sono stati analizzati i **profili sanzionatori** connessi al **credito d’imposta R&S**.

Durante la sessione **“approfondimento”**, infine, sono state esaminate le regole che governano l’applicazione dell’**aliquota del 5%** nell’ambito del **regime forfettario**.

Numerosi sono stati i **quesiti** ricevuti: anche oggi, come le scorse settimane, pubblichiamo la **nostra top 10 dei quesiti** che abbiamo ritenuto **più interessanti**, con le **relative risposte**.

Sul **podio**, questa settimana, per noi ci sono:

3. INDENNITÀ DI MATERNITÀ DEL PROFESSIONISTA E CALO DEL FATTURATO

2. COMPENSO OCCASIONALE E ALIQUOTA AGEVOLATA FORFETTARIO

SOCIO AMMINISTRATORE: PUÒ BENEFICIARE DELL’ESONERO CONTRIBUTIVO?

Per aderire alla **Community** di **Euroconference In Diretta** ?
<https://www.facebook.com/groups/2730219390533531/>

10

Spese sostenute da un unico condòmino e limite di spesa

Nel caso dei lavori svolti da unico condòmino su parti comuni come funziona il calcolo del limite di spesa?

R.P.

Con la recente risposta all'istanza di interpello n. 620 dello scorso 22 settembre, l'Agenzia delle entrate ha ritenuto legittimo l'accollo della spesa per interventi su parti comuni da parte di uno o più condòmini: in questo caso il beneficio spetta esclusivamente ai condòmini che realizzano l'intervento, ai quali è imputabile anche il regime di responsabilità in caso di mancata spettanza.

Tutto quanto appena premesso, con specifico riferimento al computo dei limiti di spesa assume rilievo un'altra risposta all'istanza di interpello, la n. 499/2020, con la quale è stato chiarito che il suddetto limite è comunque calcolato in funzione del numero complessivo delle unità immobiliari di cui l'edificio è costituito. Il limite va calcolato, dunque, tenendo in considerazione tutti i condòmini (e non solo le unità riconducibili al condòmino che sostiene la spesa).

9

Esonero contributivo. Criteri per la determinazione del reddito

Per verificare il rispetto del limite dei 50.000 euro ai fini dell'esonero contributivo, devo ricorrere al criterio di cassa o di competenza? Rileva il fatturato o il reddito? E per i forfettari?

F.P.

L'articolo 1 D.M. 17.05.2021 ha fornito specifiche indicazioni con riferimento ai requisiti da possedere per poter beneficiare dell'esonero contributivo.

Per quanto riguarda il limite dei 50.000 euro, questo riguarda il reddito complessivo di lavoro o derivante dall'attività che comporta l'iscrizione alla gestione previdenziale nel periodo d'imposta 2019.

Il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi o compensi percepiti e i costi inerenti all'attività.

Per i soggetti iscritti alle gestioni Inps artigiani e commercianti e alla Gestione separata, il reddito è individuato nel reddito imponibile indicato nel quadro RR sezione I o II della dichiarazione dei redditi Persone fisiche, presentata entro il termine di presentazione dell'istanza di esonero.

Per i soggetti iscritti alla gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri il reddito è individuato nei redditi risultanti nella dichiarazione dei redditi Persone fisiche entro il termine di presentazione dell'istanza di esonero, riconducibili alle attività che comportano l'iscrizione alla gestione, compresi i redditi derivanti dalle attività connesse alle attività agricole ai sensi dell'articolo 2135, comma 3, cod. civ..

8

Rottamazione dei debiti: rileva la cedolare secca?

Il reddito da cedolare secca entra nel limite dei 30.000 euro per la rottamazione?

A.P.

Il D.L. 41/2021 ha riconosciuto, a favore dei contribuenti che hanno percepito, nell'anno d'imposta 2019 (o nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2019), un reddito imponibile fino a 30.000 euro, l'annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo, alla data del 23.03.2021, fino a 5.000 euro, risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.

Né la norma, né il successivo D.M. 14.07.2021 avevano però chiarito le modalità per la corretta quantificazione del reddito imponibile rilevante.

Sul punto è recentemente intervenuta la circolare 11/E/2021, con la quale è stato chiarito che assume rilievo la somma dei seguenti redditi:

- reddito imponibile Irpef;
- reddito assoggettato alla cedolare secca;
- reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni.

7

Recupero credito d'imposta R&S: sanzioni

Quali sanzioni si applicano in caso di recupero del credito d'imposta R&S? È possibile ricorrere alla definizione agevolata?

P. R.

Con la circolare AdE 31/E/2020 è stato chiarito che, se a seguito dei controlli è accertato che le attività/spese sostenute non sono ammissibili al credito d'imposta ricerca e sviluppo si configura un'ipotesi di utilizzo di un credito "inesistente" per carenza totale o parziale del presupposto costitutivo ed il relativo atto di recupero dovrà essere notificato entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo in compensazione, non rilevando ai fini della violazione la mera esposizione del credito nella dichiarazione dei redditi.

È in questo caso quindi prevista la sanzione dal cento al duecento per cento della misura dei crediti.

Per tale sanzione non è applicabile la definizione agevolata, ma il contribuente può beneficiare delle riduzioni delle sanzioni previste dalle disposizioni in materia di ravvedimento operoso.

I competenti Uffici, inoltre, in ragione delle "circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione", possono applicare la predetta riducendola sino alla metà del minimo edittale, ai sensi del comma 4 all'articolo 7 D.Lgs. 472/1997.

6

Nuova attività e aliquota ridotta per il forfettario

Un contribuente forfettario ha iniziato la sua attività il 12/01/2021 e in un secondo momento (18/05/2021) ha avviato una seconda attività con un differente codice Ateco.

Possono essere entrambe assoggettate all'aliquota agevolata del 5% oppure una deve essere assoggettata al 15%?

G.T.

Il regime forfettario è compatibile con lo svolgimento di più attività. In questo caso regole specifiche governano la compilazione della dichiarazione e la determinazione dell'imposta, a seconda della riconducibilità dei diversi codici Ateco agli stessi o a diversi "gruppi di settore", ad ognuno dei quali è correlato un determinato coefficiente di redditività.

L'aliquota del 5% è applicabile all'intero importo del reddito forfettario e lo svolgimento della

nuova attività non preclude la possibilità di ricorrere all'aliquota ridotta.

5

Esonero contributivo e prestazione pensionistica

In merito all'esonero contributivo si chiede conferma che, nonostante la sospensione del versamento dei contributi, l'anno contributivo venga comunque conteggiato come pieno.

R. S. B.

Come chiarito dall'Inps nella circolare 124/2021, Il riconoscimento pieno dell'accredito ai fini della prestazione pensionistica e non pensionistica è subordinato all'integrale pagamento della quota parte di contribuzione obbligatoria non oggetto di esonero. Per questo motivo, il periodo relativo all'esonero verrà esposto nell'estratto conto con una specifica nota per evidenziare che lo stesso è accreditato con riserva delle ulteriori attività di verifica dei requisiti di legge (ad esempio, verifica del limite di 50.000 euro di reddito).

Ove, all'esito di detti controlli, emerga l'insussistenza di uno dei requisiti previsti, al lavoratore non sarà riconosciuto per intero l'accredito per il periodo oggetto di esonero e si procederà alle consuete attività di recupero per l'importo dell'esonero fruito.

#4

Esonero contributivo per i soci di Snc

Esonero contributivo: per i soci di SNC si può fare riferimento al calo di fatturato della società partecipata?

ST.ASS.B. & V.

Sì, il requisito deve essere verificato sul codice fiscale della società nei quali è esercitata in modo prevalente l'attività stessa. Si ricorda, tuttavia, che, in caso di esercizio di attività individuale e contemporanea partecipazione in società, il requisito è verificato sulla sola attività individuale.

3

Indennità di maternità del professionista e calo del fatturato

Esonero contributivo: indennità di maternità va conteggiata nei fatturati 2019 e/o 2020 ai fini del calo del fatturato?

ST. ASS. AC

Il caso in esame è stato oggetto di una specifica Faq pubblicata dalla Cassa Forense. Sul punto è stato precisato che l'indennità di maternità percepita dalla Cassa, pur concorrendo alla determinazione del reddito, non rileva ai fini del volume d'affari, ragion per cui non incide sul fatturato del professionista.

Ai fini della verifica del calo del fatturato, quindi, non assume rilievo l'indennità di maternità.

2

Compenso occasionale e aliquota agevolata forfettario

Requisiti forfettario 5%: la percezione di compensi di lavoro occasionale (> 5.000 euro quindi con Inps 335-95) nell'anno precedente, tra l'altro da parte dello stesso committente a cui si fatturerà la maggior parte dei compensi, preclude l'agevolazione?

ST. ASS. B.-T.

Come noto è possibile beneficiare dell'aliquota agevolata del 5% se l'attività non costituisce mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta dallo stesso soggetto sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (fermo restando il rispetto delle ulteriori condizioni).

Ciò premesso, va comunque ricordato come l'Agenzia delle entrate, già con la circolare 17/E/2012, abbia avuto modo di chiarire che si ha una mera prosecuzione della stessa attività in precedenza esercitata quando quella intrapresa presenta il carattere della novità unicamente sotto l'aspetto formale ma viene svolta in sostanziale continuità, ad esempio nello stesso luogo, nei confronti degli stessi clienti ed utilizzando gli stessi beni dell'attività precedente.

L'esistenza del requisito in esame va sempre verificata in presenza di attività di lavoro dipendente svolta in base ad un contratto di lavoro a tempo indeterminato mentre non precludono l'applicazione del regime forme di lavoro precario come ad esempio i contratti di collaborazione coordinata e continuativa o quelli di lavoro a tempo determinato che si caratterizzano per la loro marginalità economica e sociale.

Per esigenze di certezza e di semplificazione l'Agenzia delle entrate, nell'ambito della stessa

circolare, ha ritenuto che tale condizione di marginalità sussista tutte le volte che l'attività di lavoro dipendente a tempo determinato o l'attività di collaborazione coordinata e continuativa sia stata svolta per un periodo di tempo non superiore alla metà del triennio antecedente l'inizio dell'attività.

1

Socio amministratore: può beneficiare dell'esonero contributivo?

Socio artigiano di srl iscritto sia alla gestione artigiani che separata perchè ha un compenso di amministratore ha diritto alla riduzione dell'INPS?

ST.ASS.C.-P.

Non sono previste specifiche preclusioni per l'artigiano che sia anche iscritto alla gestione separata.

L'articolo 1, comma 6, D.M. 17.05.2021 stabilisce tuttavia che l'esonero deve essere richiesto a un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria.

Si ricorda, da ultimo, che sono esclusi dal beneficio in esame i soggetti il cui contributo previdenziale alla Gestione separata è stato assolto direttamente dal committente.

Per **aderire alla Community di Euroconference In Diretta**, gli interessati possono cercarci su Facebook o utilizzare il link <https://www.facebook.com/groups/2730219390533531/>

